

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2257

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COLOMBO VITTORINO, FORLANI, PUCCI ERNESTO, BISAGLIA, MERENDA, BARBI, BIASUTTI, COLASANTO, SINESIO, BUFFONE, NUCCI, BELCI, SCARASCIA

Presentata il 9 aprile 1965

Revoca dei diritti esclusivi di pesca

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame e alla vostra approvazione, ha lo scopo di tutelare il diritto al lavoro dei pescatori a mezzo della abolizione delle antiche concessioni di pesca, nonché di quella forma medioevale di prelievo di una quota-parte del pescato, a vantaggio degli antichi feudatari.

Ha inoltre il fine di assicurare ai pescatori lo sfruttamento delle riserve di pesca, mediante concessione accordata a titolo preferenziale o ai consorzi cooperativi legalmente costituiti e alle cooperative pescatori di mestiere, oppure ai pescatori che già esercitavano la loro professione nelle stesse acque, su cui insistevano i diritti revocati.

Nell'odierna concezione sociale e sotto il profilo costituzionale, queste antiche concessioni rappresentano un anacronismo, che limita di fatto la libertà di questi lavoratori e rappresenta un ostacolo al loro progresso economico e sociale oltreché un ostacolo al miglior sfruttamento delle possibilità produttive di tali riserve. Questo ostacolo va eliminato riportando le concessioni di tali riserve all'assoggettamento ai principi che hanno ispirato la riforma agraria e che si traducono in una sola indicazione: le acque a scopo di pesca ai pescatori.

Nel considerare queste antiche concessioni si constata che sono frutto del deviazionismo

politico e sociale dell'epoca feudale, della prevalenza dell'arbitrio sul buon diritto dei popoli di procacciarsi dalla natura i mezzi di sussistenza, di quel confusionismo tra i beni della collettività e il patrimonio del sovrano, che ha consentito di acquistare a beneficio di questi utilità destinate per natura ad uso e servizio della generalità dei cittadini.

Aboliti dalla Costituente di Francia nel 1789, e ribadita l'abolizione dalla Convenzione nazionale del 30 luglio del 1783, anche gli Stati italiani si uniformarono all'esempio della Rivoluzione francese, e, solo dopo la caduta dell'impero napoleonico l'imperfezione delle leggi e l'incertezza nell'applicarle consentirono la risorgenza di questi antichi privilegi. Sicché il nostro legislatore, nel sanzionare dopo tante esitazioni con legge 4 marzo 1877 n. 3706, il discusso riconoscimento degli antichi diritti esclusivi di pesca, finì con il rimettere in esercizio, indiscriminatamente, anche quelli che erano già stati aboliti o rinunziati volontariamente dagli utenti.

Ma indipendentemente dall'indagine storica, esposta per ovvie ragioni in forma riassuntiva e sommaria, sta di fatto che secondo i principi generali del nostro ordinamento la disciplina dei beni demaniali non consente che diritti privati, comunque costituiti sui beni del pubblico demanio, abbiano natura patrimoniale con carattere di perpetuità e di

trasmissibilità. Quelli nati sotto l'imperio della nostra legislazione non sono e non possono essere che diritti d'uso e di godimento in via strettamente temporanea regolati nella forma delle concessioni amministrative. Nella nostra legislazione, proprio in materia di acque pubbliche, si hanno precedenti determinati per quanto concerne le antiche concessioni. Infatti il decreto-legge 20 novembre 1916, riprodotto all'articolo 125 del regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, passato poi immutato all'articolo 24 del vigente testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sancisce l'abolizione della perpetuità delle utenze d'acqua, le quali, con l'articolo 6 del decreto-legge 25 febbraio 1924, riprodotto all'articolo 38 del predetto testo unico, sono state sottoposte a canone, e quindi trasferite da un regime di privilegio ad un regime di concessione amministrativa.

Dalla corretta applicazione dei principi della demanialità sanzionata in materia di acque pubbliche, deriva l'impossibilità giuridica di ogni ulteriore permanenza anche delle antiche utenze di pesca. Tanto più che tale permanenza non trae fondamento dagli antichi titoli, ma dal riconoscimento che di essi ne ha fatto lo Stato, il quale può revocare tale riconoscimento come un qualsiasi atto amministrativo, quando ne ricorra l'opportunità o vi concorrono, come nella specie, motivi di pubblico interesse, salvo il pagamento di una indennità.

Gli antichi diritti esclusivi di pesca cadono generalmente su acque che per la loro ricchezza e per le condizioni di ambiente offrono le maggiori possibilità di lavoro. I vincoli creati dalla permanenza di questi diritti ostacolano l'occupazione dei pescatori e ne compromettono le condizioni di vita, specie quando prevedono il prelievo percentuale di una parte del pescato, vero e proprio sfruttamento del pescatore, come dimostra del resto il progressivo impoverimento della categoria, che riduce a irrисorie enunciazioni le promesse fatte dagli articoli 3 e 4 della Costituzione di promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro.

L'articolo 29 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, prevede la possibilità di esproprio di tali diritti quando il loro esercizio sia contrario ad esigenze di interesse generale, e l'articolo 1292 capoverso del codice della navigazione ribadisce la possibilità di abolizione per motivi di pubblico interesse. Ma le disposizioni citate hanno prevalentemente applicazione in casi singoli, mentre con la presente proposta di legge si intende estenderne

la portata e l'applicazione a tutti i diritti esclusivi esistenti, perché solo con la revoca di essi lo Stato può conseguire i suoi fini sociali e promuovere quel « processo economico e sociale » della categoria, che la legge 23 marzo 1956, n. 39, della Regione sarda ha posto con felice anticipazione a fondamento della abolizione per i territori di sua competenza. Detta legge è fondata evidentemente su motivi di pubblico interesse, su quei fattori di carattere sociale che già hanno trovato nella riforma agraria un più vasto campo di applicazione. E sul fondamento di questi precedenti storici e di questi principi che abbiamo proposto la revoca, anche in campo nazionale, degli antichi diritti esclusivi di pesca.

La revoca è prevista con una disposizione di ordine generale (articolo 1); però vi si fanno alcune eccezioni, che trovano giustificazione nel diritto stretto e in motivi di equità.

La prima eccezione è prevista per i diritti posseduti dallo Stato a titolo patrimoniale, per i quali la revoca sarebbe soltanto formale in quanto gli stessi vengono trasferiti al demanio, di cui lo Stato è sempre titolare, sia pure con altri effetti giuridici.

Conseguentemente l'esclusione si deve estendere a quelle concessioni, già venute in possesso dello Stato o per l'acquisizione diretta o per successione o per altra causa, poi cedute allo Stato stesso in forza della legge 21 agosto 1862, n. 753 sulla alienazione dei beni demaniali, o di altre leggi dello Stato, e per le quali la revoca potrebbe dare luogo a responsabilità per evizione, o dar origine a casi di prescrizione o comunque non risponderebbe ad equità né alla tutela della buona fede di coloro che contrattano con lo Stato, mentre non sarebbe certamente applicabile il sistema di indennizzo qui previsto per gli antichi diritti.

Una seconda eccezione concerne quei diritti esclusivi di pesca già venuti in possesso di cooperative pescatori di mestiere attraverso l'acquisto diretto, che hanno quindi già realizzato le finalità della legge, ed esercitano effettivamente il possesso con risultati sorprendenti dal punto di vista produttivo.

La terza eccezione concerne quelle concessioni accordate a privati sul mare territoriale, che hanno in esercizio uno o più stabilimenti industriali ed attrezzature varie per la lavorazione, la conservazione e la trasformazione del tonno.

Ed infine l'ultima eccezione riguarda le imprese di vallicoltura, entro valli arginate e semiarginate. Queste concessioni sono state a suo tempo accordate dalla repubblica di Ve-

nezia a titolo oneroso, e quando la repubblica di Venezia le revocò non fu in grado di restituire quanto aveva percepito, per cui la revoca non poté effettuarsi e può considerarsi da tempo maturato il diritto di prescrizione (articolo 1).

D'altra parte la vallicoltura in valli arginate (cioè in lagune chiuse), e semiarginate, è una delle forme più progredite di allevamento ittico e non si potrebbe giustificare una revoca, che ha per fine il conseguimento di un perfezionamento produttivo, oltre il progresso sociale.

La proposta di legge considera poi le modalità per attuare la revoca, e cioè riconoscimento del diritto all'indennizzo (articolo 2); dietro presentazione di domanda per ottenere il pagamento (articolo 3); forma nella quale l'indennizzo viene corrisposto (articolo 4); il trattamento riservato ai contratti di affitto esistenti con riferimento alla data di presentazione della prima proposta di revoca (articolo 5); il trasferimento dei diritti revocati al demanio dello Stato da iscrivere negli appositi inventari tenuti presso l'intendenza di finanza (articolo 6) e le modalità relative. Poiché gli impianti ittogenici e le altre opere ed accessori annessi ai diritti di pesca revocati non devono restare inutilizzati, data la loro funzione e le particolarità costruttive, ne è stato previsto il passaggio al demanio, però in una forma in cui non è forzata né la volontà della parte cedente, né quella dello Stato che per acquisirli deve pagarne il relativo indennizzo (articolo 8).

Particolare attenzione merita la seconda parte della proposta di legge, in quanto con essa si realizza un duplice obiettivo: quello di dare le acque per la loro utilizzazione ai pescatori e quello di provvedere al pagamento degli indennizzi dovuti, senza sacrificio per lo Stato, attraverso la concessione amministrativa delle acque stesse.

Infatti le concessioni sono date (articolo 9) dietro pagamento di un canone, nella fissazione del quale le intendenze di finanza devono tener conto, in misura ragionevole, delle indennità da corrispondere ai possessori dei diritti revocati. Poiché l'indennizzo è corrisposto in titoli del debito pubblico (articolo 4) sarà relativamente facile valutare la misura del canone in modo da ripartire nei 25 anni di estinzione dei titoli e dar modo allo Stato di incassare la totale copertura degli stessi. Però, siccome l'esperienza insegna che i proventi delle concessioni possono raggiungere la copertura dei titoli ben prima dei 25 anni, si è previsto che, sulla base delle dispo-

bilità, i titoli possono essere ritirati prima della loro scadenza per estrazione a sorte (articolo 4).

Le concessioni vengono accordate dalle amministrazioni provinciali o dalle capitanerie di porto, d'intesa con la intendenza di finanza nella forma dell'affitto *ad meliorandum*. Abbiamo voluto con questa norma mantenere la competenza demandata a questi Enti dalla legge delega sottoponendo però le concessioni ad un preventivo assenso del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste e del Ministero della marina mercantile per le acque di rispettiva competenza, anche perché dovendo questi Ministeri interferire in materia di pesca, e avendone una competenza amministrativa specifica, è necessario che essi conoscano la reale situazione delle acque e dei diritti connessi in materia di concessione amministrativa (articolo 9).

Al fine di perseguire meglio lo scopo di dare le acque per la loro utilizzazione ai pescatori, abbiamo proposto un certo ordine di preferenza nell'accordare detta concessione. Ed abbiamo messo in primo piano i consorzi costituiti tra cooperative pescatori di mestiere perché sono più in grado per mezzi e comprovata capacità tecnica ed economica, di offrire maggiori garanzie di proficua utilizzazione, anche per quegli scopi di carattere sociale propri degli organismi cooperativi di secondo grado. Ma vi sono anche singole cooperative che offrono quasi le stesse garanzie dei consorzi. In questo caso qualora non concorrano consorzi, che possono essere nazionali o regionali o anche locali, la concessione potrà essere data direttamente alle singole cooperative di pescatori di mestiere che conducono la gestione a mezzo dei soci.

In terzo grado, sono collocati i piscicoltori privati, in quarto grado i singoli pescatori, ed in quinto grado gli imprenditori privati che offrono garanzia di specifica competenza in materia e di proficua utilizzazione della concessione. Al fine di dare agli stessi ed ai piscicoltori privati in determinati casi la possibilità della conduzione diretta delle acque, il progetto prevede che i consorzi possano subconcedere le concessioni (articolo 10); ma in questo caso assumono la responsabilità in solido con il subconcessionario, non potendo il fondo sul quale debbono essere versati tutti i proventi della concessione (articolo 10), correre l'alea di insolvenze.

È data facoltà ai consorzi di applicare una maggiorazione contenuta nei limiti del 10 per cento al fine di coprirsi da eventuali rischi. Il supero che può essere accertato dal bilancio

del consorzio sia attraverso il controllo dei sindaci, sia attraverso quello dei revisori, deve essere destinato a quelle opere a terra rappresentate dai centri di raccolta, che costituiscono un elemento essenziale per il progresso economico e sociale dei pescatori.

Al fine di garantirsi nella proficua utilizzazione della concessione, si è stabilito che l'autorità competente si assicuri che sotto un controllo dello stabilimento ittiogenico competente sia redatto il programma di raccolta per le concessioni con foce a mare, nonché il programma di pesca.

La durata delle concessioni è prevista in un minimo di quindici anni ed un massimo di 29 anni (articolo 12) con canoni variabili ogni cinque anni in ragione dell'andamento della produzione. Ma è raccomandabile adottare sempre il termine più lato, come in caso di disdetta è consigliabile farne notifica almeno tre anni prima della scadenza, per consentire al concessionario, dato lo speciale am-

biente in cui opera, una coltivazione adeguata alle acque, la garanzia di una certa stabilità nella conduzione, e la sicurezza del rinnovo onde evitare un periodo di mancata esecuzione delle opere ittiogeniche e di intensificazione invece delle opere di cattura, con grave danno della produzione (articolo 13).

L'articolo 15 regola la competenza nelle controversie conseguenti all'applicazione della presunta legge, prescrivendo che gli esperti vengano scelti fra persone specialmente qualificate in materia. Si è ritenuto opportuno inserire un'apposita norma processuale circa la competenza dell'Autorità giudiziaria, onde rendere più facile e sollecita una soluzione delle eventuali controversie.

Nel proporre il progetto di legge ora illustrato siamo convinti di avere agito nel rispetto della Costituzione ed in omaggio alla stessa, anche con il prevedere il diritto di preferenza a favore degli organismi cooperativi di secondo e di primo grado.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai fini del progresso economico e sociale dei lavoratori indicati dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, ed allo scopo di rendere effettivo a favore degli stessi il diritto al lavoro, nonché ai fini dello sviluppo della cooperazione e del turismo, le antiche concessioni dei diritti esclusivi di pesca esistenti nelle acque del demanio, idrico e marittimo, da chiunque possedute sono dichiarate contrarie al generale interesse e revocate per pubblica utilità.

La revoca si estende anche ai diritti esclusivi riconosciuti in forza dell'articolo 27 del testo unico 8 dicembre 1931, n. 1604 o dell'articolo 14 dello stesso testo unico, nonché a quelli che prevedono il prelievo sotto qualsiasi forma a carico del lavoratore di una quota-parte del pescato.

Sono esclusi dalla revoca i diritti esclusivi di pesca posseduti dallo Stato a titolo patrimoniale o da questi alienati in forza della legge 21 agosto 1862, n. 753 o di altre leggi dello Stato; quelli esercitati da cooperative pescatori di mestiere legalmente costituite, che ne abbiano comunque acquistato il possesso; quelli posseduti da imprese esercenti impianti di tonnare, che abbiano a terra in esercizio uno o più stabilimenti industriali e attrezzature varie per la lavorazione, la conservazione e la trasformazione del tonno e quelle comunque in possesso di imprese esercenti la vallicoltura entro valli arginate e semiarginate.

La revoca ha effetto dal giorno della pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*. Il trasferimento del possesso è regolato dalla presente legge.

ART. 2.

I possessori dei diritti esclusivi revocati hanno diritto ad una indennità ragguagliata alla media del reddito imponibile effettivo accertato per gli ultimi cinque anni, per l'esercizio del diritto estinto, commisurato al tasso di capitalizzazione del cinque per cento.

Resta salvo l'eventuale indennizzo per opere, attrezzi ed accessori di cui al successivo articolo 8.

Il riconoscimento dei diritti esclusivi di pesca, che venisse disposto dopo la pubblica-

zione della presente legge ai sensi del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1694, avrà effetto limitatamente all'indennità di cui al comma precedente.

ART. 3.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge i possessori dei diritti esclusivi revocati devono presentare domanda al Ministero delle finanze per la determinazione dell'indennità loro spettante.

Contro la misura dell'indennizzo è ammesso reclamo avanti l'autorità giudiziaria competente per territorio ai sensi del successivo articolo 15 della presente legge. Il reclamo o il decorso del termine previsto dall'articolo 4, penultimo capoverso, non sospende l'attuazione della revoca disposta ai sensi dell'articolo 1, né la relativa procedura per il trasferimento del possesso.

ART. 4.

L'indennità prevista dal precedente articolo verrà corrisposta agli aventi diritto in titoli del debito pubblico al cinque per cento redimibili in venticinque anni. Tuttavia se la disponibilità del fondo permanente previsto dal successivo articolo 10 lo consentiranno, a giudizio del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro, i titoli emessi potranno essere estinti anche prima di tale epoca mediante estrazione a sorte da effettuarsi nei modi di legge.

Il rilascio dei titoli verrà fatto nel termine di un anno decorrente dalla data dell'atto o del provvedimento che stabilisce in modo definitivo la misura di indennità di esproprio.

Il Ministero del tesoro è autorizzato, occorrendo, ad emettere una serie speciale di titoli con la prima emissione di un prestito redimibile.

ART. 5.

I contratti di affitto dei diritti esclusivi revocati, che non abbiano data certa d'inizio anteriore al 1° gennaio 1952, sono risolti in pieno diritto.

Nessun indennizzo è dovuto all'affittuario per effetto di tale scioglimento, salvo il rimborso delle spese sostenute per le opere ittogeniche negli ultimi due anni.

La misura del rimborso e le modalità di pagamento sono regolate a sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge.

ART. 6.

I diritti revocati in virtù dell'articolo uno vengono trasferiti al demanio dello Stato ed iscritti negli appositi inventari previsti dalla legge sulla contabilità generale dello Stato.

Gli attuali titolari a qualunque titolo dei diritti medesimi debbono farne denuncia alla competente intendenza di finanza, segnalando i dati relativi alle acque sulle quali insistevano i diritti revocati, i titoli del cessato possesso, la estensione dei diritti posseduti ed ogni altro elemento atto ad individuarli e valutarli anche quanto alle opere, impianti ed accessori. In caso di inadempimento da parte dei possessori, l'intendente di finanza procede all'accertamento d'ufficio.

La denuncia deve essere fatta entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di una multa da lire 100 mila a lire 200 mila. La stessa pena si applica nei casi di incompleta o infedele denuncia.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste ed il Ministero della marina mercantile per le acque di rispettiva competenza, faranno pronta segnalazione al Ministero delle finanze dei diritti riconosciuti a sensi del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, e delle domande di revisione ancora pendenti.

ART. 7.

Le Intendenze di finanza, ricevuta la denuncia di cui all'articolo precedente, ovvero decorso il termine previsto per essa, prenderanno possesso dei diritti di pesca revocati e delle opere ed accessioni di cui si prevede l'espropriazione insieme ad essi.

All'atto della sua immissione in possesso l'Intendenza di finanza provvederà alla redazione di un verbale nel quale saranno descritte le esatte condizioni di tutto quanto viene preso in possesso, con la indicazione anche dei frutti pendenti, delle attrezzature e loro condizioni.

Verrà allegata al verbale ogni altra osservazione, dichiarazione, rilievo e documentazione degli interessati, al fine della più completa ed efficace documentazione dello stato di fatto e di diritto del compendio e dei valori attribuiti tanto al diritto oggetto della procedura di revoca, che delle sue accessioni ed altri annessi.

Qualora risulti l'esistenza di terzi, aventi ragione sul diritto oggetto di revoca a causa di diritti reali di garanzia, di privilegi od ipoteche, diritti di lavoro od altro, il verbaliz-

zante curerà che essi siano avvisati della procedura e possano far valere le loro ragioni. Qualora risultino aver diritto persone incapaci, inabilitate, minori od enti soggetti a tutela od altre forme di controllo od autorizzazione, il verbalizzante curerà altresì la promozione degli atti occorrenti, a norma delle vigenti leggi, per la regolare formazione del contraddittorio nei loro confronti.

L'intendente di finanza, all'atto della formale presa di possesso, nominerà immediatamente un sequestratario anche con funzioni di custode ed amministratore, il quale eserciterà le sue funzioni come pubblico ufficiale, a disposizione e per conto dell'intendenza di finanza medesima, allo scopo di consentire la conservazione e la tutela del diritto e suoi annessi e l'esercizio della riserva nelle more della sua nuova destinazione. È consentita la nomina, a tale funzione, dello stesso titolare del diritto revocato o di persone da lui destinate a preferenza. Il sequestratario ha diritto al rimborso delle spese e ad un compenso secondo le norme previste in materia, e tenuto conto dell'importanza del compendio amministrato e dell'opera prestata, ivi compresa quella in corso al momento dell'accettazione dell'incarico. Copia del verbale verrà inviata al Ministero della marina mercantile e al Ministero dell'agricoltura e foreste, secondo le rispettive competenze.

ART. 8.

I possessori dei diritti revocati possono chiedere che gli impianti ittiogenici annessi ed ogni altra opera o impianto, attrezzatura od accessione comunque di pertinenza delle acque soggette ai diritti medesimi o connessa con i diritti revocati ed il loro esercizio, siano trasferiti anch'essi al demanio dello Stato.

Il Ministero delle finanze, sentito il parere del Ministero dell'agricoltura e foreste e quello della marina mercantile per le acque di rispettiva competenza, è in facoltà di accogliere la domanda qualora risulti che i beni in questione siano o possano essere utili per la produttività delle acque o per il proficuo esercizio del diritto di pesca e, in ogni caso, quando essi non sarebbero più utilizzabili proficuamente senza il contemporaneo godimento del diritto revocato, da parte del cessato titolare del diritto medesimo.

In tal caso la relativa indennità viene fissata sulla base del valore venale dei beni, da stabilirsi ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e liquidata in buoni del tesoro ai sensi degli articoli precedenti.

ART. 9.

I diritti esclusivi di pesca così revocati e trasferiti al demanio dello Stato, sono ceduti in concessione di affitto *ad meliorandum* dietro pagamento di un equo canone annuo, nella determinazione del quale si deve tener conto, in misura ragionevole, anche della indennità da corrispondere ai possessori del diritto revocato.

Le concessioni vengono accordate dalle amministrazioni provinciali e dalle capitaneerie di porto, d'intesa con le intendenze di finanza previo assenso del Ministero dell'agricoltura e foreste e del Ministero per la marina mercantile per le acque di rispettiva competenza, secondo il seguente ordine di preferenza:

1) ai consorzi legalmente costituiti fra cooperative pescatori di mestiere. In caso di più domande concorrenti, sono preferiti i consorzi cooperative pescatori che, per anzianità di costituzione, per aver gestito con favorevoli risultati altri compendi ittici, per disponibilità economiche e capacità tecniche offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione anche ai fini sociali;

2) alle singole cooperative pescatori di mestiere legalmente costituite;

3) ai piscicoltori privati che risultano iscritti presso gli stabilimenti ittogenici di Roma e di Brescia quali produttori di materiale ittico da semina;

4) ai singoli pescatori di mestiere con preferenza, in quanto possibile, a quelli che esercitavano la pesca nelle acque stesse al tempo della revoca del diritto;

5) ad imprenditori privati che diano garanzia di specifica competenza in materia e di proficua utilizzazione della concessione;

6) alla Federazione italiana pesca sportiva limitatamente alle acque correnti di seconda categoria.

ART. 10.

I consorzi cooperativi, di cui all'articolo precedente, sono autorizzati a cedere in subconcessione i diritti ad essi concessi in favore delle cooperative associate o a piscicoltori o a privati, di cui ai nn. 3, 4 e 5 dell'articolo precedente. Essi però sono in tal caso tenuti in solido con il subconcessionario al pagamento del canone fissato ed all'esecuzione degli obblighi ittogenici.

ART. 11.

Tutti i canoni di concessione ed i proventi di qualsiasi genere, che potranno derivare dalle concessioni stesse, affluiranno al Ministero delle finanze e saranno iscritti su di un fondo denominato « Fondo permanente per la liquidazione dei diritti esclusivi di pesca ». Da tale fondo saranno prelevati i mezzi necessari per rimborsare alle scadenze i titoli del debito pubblico previsti dall'articolo 4 della presente legge.

I consorzi cooperativi subconcedenti potranno applicare sul canone di concessione una maggiorazione fino ad un massimo del dieci per cento, a compenso dei servizi resi ed a copertura dei rischi assunti, con l'obbligo di destinare il residuo netto alla costruzione di opere e relative attrezzature per i servizi speciali a terra, condotti dalle cooperative pescherecce di mestiere.

ART. 12.

L'Autorità concedente prima di assegnare la concessione dovrà redigere, sentito il competente stabilimento ittico ed il laboratorio centrale di idrobiologia, nonché, ove occorra, cultori qualificati della materia, il regolamento aziendale contenente anche i programmi annuali di semina o di raccolta del materiale ittico, e quanto occorrente per la migliore disciplina del personale, dell'uso degli impianti ed attrezzi e tutto quanto necessario per la più proficua utilizzazione della riserva di pesca. Il regolamento aziendale sarà approvato con decreto ministeriale e la sua violazione potrà dar luogo alla immediata decadenza della concessione senza indennizzo.

Il Ministero può disporre che sulla applicazione e a rispetto del regolamento aziendale vigilino degli ispettori nominati tra i cultori ed esperti particolarmente qualificati, la cui opera deve essere ricompensata a carico del bilancio delle singole aziende.

ART. 13.

La concessione ha la durata non inferiore a 15 anni e non superiore a 29 anni, ma può essere rinnovata alla scadenza se il concessionario non ha dato causa a motivi di doglianza o di risoluzione in tronco.

Il canone di concessione è soggetto a revisione ogni cinque anni.

Qualora venga data disdetta al concessionario, che non vi abbia dato causa con la

sua inadempienza, la disdetta deve essere comunicata almeno tre anni prima della scadenza.

ART. 14.

L'intendenza di finanza è autorizzata a concedere, con le preferenze stabilite dall'articolo 9, i diritti patrimoniali di pesca posseduti dallo Stato, a trattativa privata, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 15.

Tutte le controversie conseguenti all'applicazione della presente legge sono di competenza del tribunale regionale delle acque in primo grado, e del tribunale superiore delle acque in grado di appello, secondo le norme di procedura di cui al testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Il componente tecnico del tribunale regionale delle acque e del tribunale superiore delle acque, di cui agli articoli 142 e 143 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, per le materie di cui alla presente legge, sarà scelto tra i cultori qualificati in materie giuridiche, tecniche ed economiche della pesca, in base ad elenchi formati dal ministro per l'agricoltura e foreste e dal ministro per la marina mercantile e trasmessi al Ministero della giustizia.

Le azioni possessorie o urgenti in materie connesse alla pesca e quelle di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in cui si tratti di questioni di pesca, saranno decise sempre previo esperimento di consulenza tecnica da affidare ai cultori, di cui al comma precedente, a tenore degli articoli 599 e segg. Codice di navigazione.

Le transazioni giudiziarie aventi ad oggetto controversie comunque derivanti dall'applicazione della presente legge saranno registrate a tassa fissa nella misura di legge ed avranno effetto costitutivo fra le parti stesse.

ART. 16.

Ogni disposizione contraria alla presente legge è revocata. Sono espressamente derogate le norme del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e del regio decreto 23 maggio 1934, n. 827, e successive modificazioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, che sono incompatibili con la presente legge.

ART. 17.

Nulla è rinnovato circa la pesca nei bacini idroelettrici.

ART. 18.

Il regolamento di applicazione della presente legge sarà emanato su proposta del Ministero dell'agricoltura e foreste, di concerto con quello della marina mercantile e delle finanze, entro sei mesi dalla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.